

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1396-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1965

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in oggetto fu l'atto conclusivo della Conferenza tenutasi all'ONU dal 20 maggio al 10 giugno 1958.

Essa fissa la materia di applicazione e cioè il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di un altro Stato, precisa il significato dell'espressione « sentenze arbitrali », disciplina il riconoscimento della clausola compromissoria o del compromesso, dispone in materia di regolamento delle spese, fissa le condizioni alle quali è sottoposta l'esecuzione delle sentenze arbitrali e i limiti di validità delle sentenze stesse; indica le regole di procedura che devono essere osservate perchè possa essere invocato il riconoscimento e chiesta l'esecuzione.

L'articolo IX della Convenzione riconosce, infine, la facoltà di adesione da parte di qualunque Stato già membro delle Nazioni Unite e che potesse divenirlo in seguito.

L'Italia, che pure partecipò alla Conferenza, si astenne dal sottoscrivere la Convenzione nel termine previsto dall'articolo VIII, per non pregiudicare diversi orientamenti o decisioni della Commissione economica europea; ma ora, in considerazione che la maggior parte dei Paesi membri della Comunità predetta hanno ratificato la Convenzione o si dimostrano disposti ad

aderirvi, ragioni di ordine economico e politico consigliano di recepire nella nostra legislazione la Convenzione in discorso.

Peraltro, onde evitare conflitti con disposizioni inderogabili del nostro ordinamento e precisamente con quelle consacrate nell'articolo 2 e nell'articolo 800 del Codice di procedura civile, rispettivamente concernenti i limiti di derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana e le condizioni per l'efficacia delle sentenze arbitrali straniere, il disegno di legge in esame, nella consueta formula che attribuisce piena ed intera esecuzione alla Convenzione, inserisce la riserva del rispetto delle disposizioni contenute nei citati articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile.

Oltre le ragioni politiche sopra menzionate, suggeriscono l'approvazione del disegno di legge considerazioni di pratica convenienza.

Il moltiplicarsi dei rapporti di interessi e di affari in materia contrattuale tra cittadini o Enti societari delle Nazioni aderenti all'ONU offre occasione di contrasti che possono trovare più agevole componimento nel ricorso alle forme arbitrali.

La 3^a Commissione si associa, pertanto, alla raccomandazione del Governo proponente per l'approvazione del disegno di legge.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa; restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile.